

Allegato "A":

STATUTO
DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – ATTIVITA'

Art.1

È costituita l'Associazione "Kenda" – organizzazione non lucrativa di utilità sociale, il cui requisito fondamentale è l'esclusivo perseguimento della finalità di solidarietà sociale (ai sensi dell'art 10, comma 1, lett. b D. Lgs n. 460/97).

Nella denominazione sociale, l'acronimo ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) viene sostituito con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) alla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2

Essa ha la propria sede in Bari, alla via G. Carulli, civico 136.

Art. 3

L'Associazione, fondata sui principi della pace, della non violenza, della lotta contro le povertà e l'esclusione, dell'affermazione della dignità e dei diritti dell'uomo, ha come finalità la cooperazione umana da attuarsi tramite azioni di solidarietà. Lo scopo principale è quello di mettere le proprie energie culturali, materiali ed economiche a disposizione di popolazioni, comunità, singoli che si trovano in una reale situazione di bisogno, anche attraverso il coinvolgimento del nostro territorio mediante un'attività di educazione e sensibilizzazione allo sviluppo. Tutte le azioni, i comportamenti, le scelte, nelle figure di persone fisiche o giuridiche rappresentanti e appartenenti all' Associazione, sono filtrate dal Codice Etico (Allegato B).

Art. 4

Per raggiungere tali finalità l'Associazione potrà realizzare le seguenti attività di interesse generale:

- a) progettare e gestire interventi di cooperazione allo sviluppo e solidarietà in cooperazione con le collettività estere (ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. art. 5 comma 1 lett. n);
- b) proporre, organizzare o gestire anche in collaborazione con Organismi, Istituti ed Enti preposti, percorsi di educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa sulle tematiche della mondialità, dello sviluppo sostenibile, della eco-compatibilità, della cooperazione, dell'intercultura e della tutela dei diritti umani (ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 ss.mm.ii. art. 5 comma 1 lett. d);
- c) promuovere, organizzare e gestire attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 ss.mm.ii. art. 5 comma 1 lett. i);
- d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 ss.mm.ii. art. 5 comma 1 lett. v);
- e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 ss.mm.ii. art. 5 comma 1 lett. w);
- f) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 ss.mm.ii. art. 5 comma 1 lett. r);
- g) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale (ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 ss.mm.ii. art. 5 comma 1 lett. o).

L' Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse a quelle statutarie istituzionali è consentito a condizione che le prime non siano prevalenti rispetto alle seconde.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di varia natura necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali. Essa potrà altresì compiere donazioni ad organismi affini per interessi sociali.

L'Associazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo in un apposito registro di volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite dal Consiglio.

Per il conseguimento dei benefici sociali nell'ambito delle attività svolte, l'Associazione potrà inoltre avvalersi dell'opera di professionisti ed esperti nei vari settori, preferendo fra tutti coloro che si impegnino in modo gratuito e volontario.

L'Associazione può anche assumere personale, in modo continuativo o temporaneo, prevedendo per questo la relativa retribuzione, i cui limiti per la corresponsione sono stabiliti all'art. 10 comma 6 del D. Lgs n. 460/97. Durante la vita dell'Associazione eventuali utili o avanzi di gestione, nonché eventuali fondi, riserve e capitali non verranno distribuiti in modo diretto o indiretto, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5

Fanno parte dell'Associazione: i fondatori; le persone di qualsiasi nazionalità e appartenenza religiosa, politica e culturale che, condividendo esplicitamente e attivamente i valori e le finalità dell'Associazione, abbiano dimostrato competenza nell'esecuzione di una o più attività della stessa; le persone e gli Enti che abbiano promosso e sostenuto con particolare impegno le finalità e le attività dell'Associazione. Sono Soci, pertanto, quelli che accettano il presente Statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio. Non è prevista alcuna retribuzione per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. L'Organo competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti è il Consiglio Direttivo. Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto e il Codice Etico dell'Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di approvazione del Consiglio, viene comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il numero di Soci è illimitato. Il contributo associativo è intrasmissibile ed è stabilito dall'Assemblea.

Art. 6

I Soci hanno diritto di: partecipare e votare alle Assemblee ordinarie e straordinarie (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale); votare direttamente o per delega alle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell'Istituzione; svolgere il lavoro preventivamente concordato; partecipare alle attività promosse dall'Associazione; usufruire di tutti i servizi dell'Associazione; conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali; richiedere l'accesso ai libri sociali e alla documentazione interna dell'Associazione previa autorizzazione del Consiglio; recedere dall'appartenenza all'Associazione; dare le dimissioni in qualsiasi momento. I Soci sono obbligati a: rispettare le norme del presente Statuto ed i Regolamenti sociali; pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea; mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione; svolgere le attività preventivamente concordate; contribuire, sia individualmente che in gruppo, al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare nei modi e nei tempi concordati la propria opera secondo i fini della stessa; partecipare alle riunioni richieste dalle cariche statutarie ricevute.

Art. 7

La qualità di Socio viene meno in seguito a: rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente; mancato ottemperamento per tre volte consecutive agli obblighi statutari senza giustificazione o ricorso alla delega, quando prevista; morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli Enti; indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Proviviri; esclusione per morosità del Socio che non effettua per due anni consecutivi il pagamento delle quote associative annuali; sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio dei Proviviri, il quale decide in via definitiva.

Art. 8

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Collegio dei Revisori dei conti; il Collegio dei Probiviri.

Art. 9

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aderenti. Essa costituisce l'apice della responsabilità dell' *Associazione* in merito alle linee di indirizzo per la realizzazione delle finalità condivise e fissate nello Statuto.

Essa si riunisce: in via ordinaria, una volta all'anno; in via straordinaria, su decisione di due terzi del Consiglio o dietro richiesta di un terzo dei Soci aderenti. In questi casi, il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta. Il Presidente convoca l'Assemblea almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno e gli argomenti da trattare. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di due terzi dei Soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega; la seconda convocazione deve essere inviata successivamente e non oltre 15 giorni dalla data prevista per la prima riunione. Ciascun Socio ha diritto ad un voto. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea e di votare tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale di Associazione. Ciascun Socio può essere portatore di massimo tre deleghe. Un socio può intervenire all'assemblea ed esprimere il proprio voto mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza di metà più uno dei presenti e rappresentati, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 21. L'Assemblea ha i seguenti compiti: eleggere i membri del Consiglio Direttivo; indicare le linee programmatiche generali dell' *Associazione* e approvarne il programma generale di attività, partendo dalle proposte del Consiglio Direttivo; approvare il bilancio di esercizio; decidere, su proposta del Consiglio Direttivo dimissionario, di aumentare o diminuire il numero dei componenti del Consiglio secondo quanto disposto dall'art. 10; approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui al successivo articolo 21; deliberare sulla responsabilità dei componenti del Consiglio e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti; nominare un Organo di Controllo monocratico qualora si verifichino le condizioni previste all'art. 30 comma 2 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.; nominare e revocare un revisore legale dei conti (o una società di revisione legale) iscritto nell'apposito registro qualora si verifichino le condizioni previste all'art. 31 comma 1 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.; stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei Soci.

Art. 10

L'Assemblea elegge il Consiglio che è composto da tre o cinque soci. Il Consiglio è il motore dell'Associazione di cui assicura l'operatività attraverso l'attivazione di tutte le possibili risorse interne ed esterne all' *Associazione*; deve riunirsi con regolarità e comunque almeno due volte nell'anno. Il Presidente convoca le riunioni almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, con comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci. In questo caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 15 giorni dalla convocazione. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza di metà più uno dei presenti e in caso di parità il parere del Presidente sarà prevalente. Il Consiglio ha i seguenti compiti: eleggere il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere; eventualmente nominare il Segretario tra suoi componenti; proporre all'Assemblea l'approvazione della norme che regolano il funzionamento dell'Associazione, per quanto non esplicitamente previsto dallo Statuto; determinare, promuovere, coordinare e verificare il programma delle attività in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea; sottoporre all'Assemblea il Rapporto di attività annuale e proporre le attività future; sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio di esercizio annuale; ricevere le domande degli aspiranti Soci e approvarne l'ammissione ovvero, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati; proporre all'Assemblea di istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale e non, sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati dell'Associazione e può trasferire la sua sede nell'ambito della stessa città o di

altre città; ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza eventualmente adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; nominare il componente del Collegio Arbitrale di spettanza dell'Associazione; provvedere all'assunzione di personale. I Membri del Consiglio debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano interessati il coniuge o i parenti e affini entro il quarto grado. Al fine di permettere la più ampia trasparenza possibile ed offrire le più grandi garanzie di democraticità, il Consiglio Direttivo prima di deliberare su importanti scelte, o ogni qualvolta sia possibile, si incontra in seduta plenaria con l'Assemblea e con essa decide, a maggioranza, le strategie più opportune da seguire.

Art. 11

Il Presidente è eletto dal Consiglio a maggioranza di metà più uno dei propri componenti; il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio, ordina i pagamenti da effettuare per conto dell'Associazione. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal VicePresidente.

Art. 12

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio a maggioranza di metà più uno dei propri componenti. Assume le funzioni del Presidente in caso di assenza, impedimento o cessazione dell'incarico del Presidente.

Art.13

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio a maggioranza di metà più uno dei propri componenti e ha i seguenti compiti: prepara lo schema di bilancio di esercizio di cui al successivo art. 20 che sottopone al Consiglio e porta in Assemblea per la sua approvazione; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese su esplicita indicazione del Presidente, che si atterrà alle decisioni del Consiglio, in conformità al bilancio approvato dall'Assemblea; provvede all'espletamento degli adempimenti contabili previsti dalla normativa di settore.

Art. 14

Il Segretario è nominato dal Consiglio tra i suoi componenti, supporta il Presidente e il Tesoriere e ha i seguenti compiti: predispone la tenuta e l'aggiornamento del libro dei soci; redige e conserva i verbali delle riunioni degli Organi Collegiali; è tenuto alla conservazione della documentazione dei registri e della contabilità dell'Organizzazione.

Art. 15

Qualora si verificano le condizioni previste agli artt. 30 comma 2 e 31 comma 1 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii., l'Assemblea nomina rispettivamente un Organo di Controllo monocratico, ed eventualmente anche un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo qualora quest'ultimo sia composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Art. 16

In caso di controversie tra gli Organi, o tra gli Organi e i Soci, o tra i Soci, è necessario rivolgersi ad un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte d'Appello di Bari il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 17

Le Cariche Sociali hanno la durata di due anni, ad esclusione del solo primo Consiglio Direttivo che viene eletto per anni tre. Le Cariche Sociali possono essere riconfermate e sono gratuite.

Art. 18

L'Assemblea provvede a stabilire la quota associativa a carico dei Soci.

La quota associativa è annuale, non è frazionabile, non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio. I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, non sono elettori e non possono essere eletti alle Cariche Sociali.

Art. 19

Le risorse economiche e finanziarie dell'Associazione provengono da: contributi ed elargizioni degli aderenti; contributi dei privati; contributi di Enti Pubblici e Privati; entrate derivanti anche da attività produttive marginali per i conseguimento delle finalità previste nello Statuto; rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; proventi derivanti dalle attività connesse a quelle istituzionali nel limite del 66% delle spese complessive sostenute dall' Associazione. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Le operazioni finanziarie sono disposte con firme disgiunte dal Presidente o dal Tesoriere. L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per i fini istituzionali, in attuazione del piano di spesa preventivo annuale approvato dall'Assemblea. L' Associazione può inoltre ricevere eredità e lasciti previa delibera di accettazione da parte del Consiglio, con beneficio di inventario; le modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite vengono determinati dall'Assemblea in conformità alle finalità previste nello Statuto.

Art. 20

Annualmente debbono essere redatti, a cura del Consiglio, il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio dovrà coincidere con l'anno solare e sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di metà più uno dei voti.

Art. 21

Le proposte di modificazione dello Statuto, dell'Atto Costitutivo, dei Codici e Regolamenti interni, possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio o da almeno un terzo dei Soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Soci.

Art. 22

Lo scioglimento dell' Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con voto favorevole dei due terzi dei Soci, presenti o rappresentati, ed eseguito dal Consiglio.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 ss.mm.ii. e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, la cui individuazione è demandata al Consiglio.

Art. 23

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.